



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture

Div. 1^a

PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE

*(ai sensi dell' art. 14, comma 1, del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81, quale risulta modificato dall'art.11
del D.lgs. 3 agosto 2009, n.106)*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 36 bis, commi 1 e 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, recante "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTO l'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" che ha in parte modificato il citato art 36 bis;

VISTO l'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, recante "Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori", con il quale sono state novellate le citate disposizioni;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 3.08.2009, n. 106, con il quale sono state modificate le disposizioni contenute nel predetto art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008;

VISTO il D.P.R. 3.12.2008, n. 211, pubblicato nella G.U. della Repubblica 5 gennaio 2009 n. 3, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", con il quale è stata, tra l'altro, attribuita alla Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture la competenza ad adottare i provvedimenti interdittivi per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei cantieri;

VISTO il provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro di, in data, a carico della Ditta "....." avente sede legale in e sede unità operativa in

VISTA la documentazione istruttoria pervenuta dal.....;

VISTA il fax in data con la quale la predetta Direzione Provinciale del Lavoro ha comunicato che non risulta emesso alcun provvedimento di revoca della sospensione;

RITENUTO che sussistono le condizioni previste dal citato art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - quale risulta modificato dal richiamato art.11 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 - per l'applicazione del provvedimento interdittivo;

RITENUTO altresì che, nella fattispecie, non essendo intervenuta la revoca del provvedimento di sospensione a distanza di un così lungo lasso di tempo dalla data di emissione dello stesso, debba applicarsi la sanzione massima di anni 2 (due) di interdizione, come previsto



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale

Direzione Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture

Div. 1^a

dal citato art.14, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione;

VISTO il D.P.C.M. di conferimento dell'incarico di Direttore Generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, ai sensi dell'art.19, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, registrato alla Corte dei Conti il 2 aprile 2009, - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio – reg. n.2, fog. N. 253;

DECRETA

Art. 1 – Con il presente decreto è adottato provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, con decorrenza ed efficacia dalla data di notifica dello stesso, nei confronti della Ditta “.....” avente sede legale in – C.F./P.IVA:...../.....

Art. 2 – La durata del provvedimento è stabilita in **anni 2 (due)**, corrispondente al periodo massimo previsto dalla norma, in considerazione della non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione e fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito della revoca della sospensione.

Art. 3 – Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato all'interessato, all'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per l'inserimento nel casellario informatico degli operatori, nonché al Provveditorato interregionale alle OO.PP. competente e, per conoscenza, alla Prefettura di

Art. 4 – Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (legge n.1034/1971, come modificata dalla legge n.205/2000) entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato (art. 8 D.P.R. n.1199/1971) entro 120 giorni dalla notifica.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE